

§ 99. - L.Reg. Sicilia 4 agosto 1980 n. 78. Modifiche ed integrazioni alla L.Reg. 18 giugno 1977 n. 39, riguardante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento (estratto).

Art. 14. Nella progettazione degli impianti di depurazione di acque reflue, provenienti da insediamenti civili, aventi recapito finale a mare, dovranno essere previste condotte sottomarine, salvo deroghe autorizzate dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da utilizzare in casi di comprovata emergenza, per un periodo non superiore a tre mesi. In tal caso, entro 48 ore, da parte dei soggetti obbligati dovrà essere data comunicazione all'assessorato regionale per il territorio e l'ambiente per gli eventuali accertamenti e provvedimenti.

Tale disposizione si applica altresì nel caso di impianti di depurazione con recupero delle acque reflue, al fine anche di consentire lo smaltimento delle acque depurate occasionalmente non utilizzate.